

**REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MANDURIA
(Provincia di Taranto)**

Allegato A2

Rep. n.

**CONCESSIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI MANDURIA E _____ PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDI E SNACK**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Manduria nella
civica residenza, sono presenti:

_____ nato il _____ in _____ in qualità di Dirigente ad Interim dell’Area Istituzionale del
Comune di Manduria, domiciliata per la carica presso il Comune di Manduria, la quale dichiara di agire ai sensi
degli art 107 e 109 del decreto legislativo 267/2000 in nome e per conto esclusivo del comune di Manduria che per la
sua citata qualifica ella rappresenta (codice fiscale n. _____ e partita IVA. n. _____)

- _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via
_____ in qualità di legale rappresentante della Ditta _____, con sede legale in
_____, via _____, cod. fiscale e partita I.V.A.
_____, autorizzato alla firma del presente atto in virtù dello statuto della società;

Premesso che

con Deliberazione della Commissione Straordinaria assunti i poteri della Giunta Comunale n. 13 del 6 febbraio 2020 si
è provveduto ad autorizzare l’installazione di numero due punti ristoro con distributori automatici presso la nuova sede
municipale da collocare nella parte finale del corridoio a ovest del piano terreno e nell’androne prospiciente i servizi
legali nel piano primo e di stabilire:

- Che per l'affidamento del servizio si proceda alla scelta del contraente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
nuovo Codice, mediante procedura negoziata da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente
valida, purché congrua e conveniente, con il criterio dell'offerta al rialzo secondo quanto disposto dall'art. 95,
comma 4 del medesimo Codice;
- Che al fine dell'ammissione alla partecipazione alla procedura selettiva sarà richiesta agli operatori economici
comprovata esperienza almeno triennale nello svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto dell'affidamento;
- Che, ai sensi dell'art. 93, primo comma, del D.L.gs n. 50/2016, così come modificato dal D. L.vo n. 56/2017, non
viene richiesta la costituzione della garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura, ma solo di quella
definitiva al momento della sottoscrizione del contratto;
- di incaricare il Dirigente dell’Area Istituzionale di porre in essere tutti gli atti necessari e consequenziali per la
realizzazione di quanto deliberato

Con determinazione dirigenziale n. ____ in data _____ si è stabilito di procedere all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 (Contratti sotto soglia), per la durata di anni 3 (tre), secondo
quanto previsto dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

la procedura di gara è stata portata a compimento e, con determinazione n. ____ del _____ si è proceduto ad
aggiudicare in via definitiva al _____ il servizio in oggetto;

l’affidamento verrà effettuato tenendo conto dei criteri stabiliti nel capitolato speciale descrittivo prestazionale, integrato
dalle offerte aggiuntive e migliorative presentate in sede di gara dalla ditta aggiudicataria;

Tutto ciò premesso, previa conferma della narrativa che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente concessione-contratto, i componenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Richiamo delle premesse

La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ed ha valore di patto.

Art. 2 Oggetto e natura della concessione

Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici nelle
seguenti sedi del Comune di Manduria:

- a) Piano terra sede Comunale – Via Fra B. Margarito n. 1;
- b) Primo piano sede Comunale – Via Fra B. Margarito n. 1.

Art. 3 Documenti dell'appalto

Le *Parti* concordano espressamente quanto segue:

- si allega al presente contratto, firmata digitalmente dalle *Parti* formandone parte integrante e sostanziale, il *Modello offerta economica*, in data presentata a gara dalla Società (All. A), posto a base di gara;
- l'*Offerta Tecnica*, presentata a gara dalla Società il *Capitolato d'Oneri*, nonché, l'*Elenco dettagliato dei distributori* distinti per sito e tipologia di prodotti, pur se non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e qui si intendono integralmente riportati e trascritti. Tale documentazione, sottoscritta digitalmente dalle *Parti*, viene reciprocamente scambiata per accettazione.

Art. 4 Beni oggetto della concessione

Sono oggetto di concessione gli spazi individuati dal Comune di Manduria idonei all'installazione di distributori su aree di proprietà o nella disponibilità del Comune di Manduria o su eventuali pertinenze, presso le sedi di cui al precedente art. 2.

A tal fine si fa riferimento all'*Elenco dettagliato dei distributori* di cui al precedente art.3.

Eventuali e/o diverse collocazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di Manduria in osservanza alle normative sulla sicurezza.

Art. 5 Descrizione del servizio

Il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici dovrà garantire una provvista di generi di consumo in quantità sufficiente per soddisfare l'utenza. Il *Concessionario* deve assicurare tutto quanto è necessario per un regolare e buon funzionamento del servizio.

Art. 6 Durata della concessione

Il presente contratto ha la durata di tre anni consecutivi decorrenti dal _____, data di inizio della concessione.

E' prevista la facoltà, in capo al Comune di Manduria, di richiedere una proroga a fronte di una gara successiva in corso di aggiudicazione, per un periodo non superiore a mesi sei. Alla scadenza del contratto il *Concessionario* dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima.

In caso ciò non avvenga, il Comune di Manduria provvederà direttamente allo sgombero dei locali in danno del *Concessionario*.

Art. 7 Deposito cauzionale

Il *Concessionario* ha depositato, prima della stipula del presente atto, a garanzia degli obblighi assunti, la cauzione definitiva mediante _____ n. _____ emessa da _____ rilasciata da _____ in data _____.

Il Comune di Manduria può chiedere la reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Lo svincolo e la restituzione saranno autorizzati dal Comune di Manduria solo dopo l'accertamento della regolarità dell'intera esecuzione del servizio.

Art. 8 Copertura assicurativa

Il *Concessionario* ha depositato, prima della stipula del presente contratto, a garanzia di eventuali danni procurati nell'esecuzione del servizio al Comune di Manduria e a terzi, con un massimale pari ad € _____ per sinistro, per persona, per danni a cose, polizza n. _____, emessa dalla _____ di _____, con effetto dal _____ al _____. Sono considerati terzi anche il personale dipendente ed i volontari e collaboratori afferenti al Comune di Manduria.

Il *Concessionario* è obbligato a produrre quietanza del premio assicurativo al termine di ciascuna scadenza.

Non essendo opponibile al Comune il mancato pagamento del premio assicurativo, il *Concessionario* sarà responsabile in proprio degli eventuali danni non coperti dall'assicurazione.

La validità della garanzia è stabilita per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui le parti concordino di prolungare il servizio oltre il termine previsto, la validità della garanzia dovrà essere estesa a totale cura e spese del *Concessionario* per il periodo corrispondente al prolungamento concordato.

L'Amministrazione comunale non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi e nessun rimborso potrà essere richiesto. Il concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di polizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio,

derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

Sono a carico del *Concessionario* tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Il *Concessionario* sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti e/o cattivo funzionamento delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di vandalismo oppure danni causati alle persone dall'uso di prodotti

alterati. Il *Concessionario*, è, altresì, responsabile della distruzione totale o parziale o del deterioramento dei locali che si verificassero nel corso del rapporto, nonché dei danni nei confronti di chiunque, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si siano verificati per caso fortuito o forza maggiore. Eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica e/o dell'acqua non potranno per nessuna ragione essere addebitati al Comune.

Art. 9 Canone da versare a favore del Comune

Il Concessionario dovrà corrispondere a favore dell'Amministrazione annualmente e anticipatamente per la concessione degli spazi e a titolo di rimborso per il consumo di energia elettrica e acqua (eventuale) la somma complessiva forfettaria di Euro _____ (art. 9 del capitolato), risultante dal *Modello Offerta Economica*, allegato al presente atto (All.A).

Il canone di concessione deve essere versato per il primo anno entro 15 giorni dalla stipula del contratto e per gli anni successivi entro lo stesso mese in cui è avvenuto il primo versamento presso la Tesoreria comunale. Il mancato pagamento del canone entro i termini comporterà l'applicazione della penale di cui all'articolo 20 del capitolato, salva la facoltà del concedente di revocare la concessione ai sensi dell'articolo 21 del medesimo capitolato.

Si precisa che il canone di concessione sarà aggiornato a partire dal 2° anno di concessione nella misura del 75% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'Amministrazione comunicherà l'aumento del canone a mezzo Posta elettronica certificata con valore di ricevuta legale e l'adeguamento decorrerà dal primo di gennaio di ciascun anno.

Il canone annuale dovrà essere versato mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 10 – Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa

Nel caso in cui il concessionario non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel capitolato e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

Il Comune di Manduria si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- c) mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'art. 15 del presente capitolato tecnico;
- d) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- e) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- f) mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente capitolato in numero superiore a tre volte nel corso dell'appalto;
- g) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- h) cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento dell'impresa;
- i) subappalto;
- j) cessione totale o parziale del contratto, cessione o affitto dell'azienda;
- k) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- l) mancato pagamento dei canoni;
- m) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

Nel caso in cui il contratto si risolva per una delle cause previste dal presente articolo, l'appaltatore dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell'appalto.

La risoluzione del contratto avrà effetto dopo un mese dall'apposita comunicazione senza che la ditta concessionaria possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali il Comune si avvarrà anche della cauzione versata, ferma restando la necessità che anche dopo l'avviso il servizio sia effettuato.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione in tutto o in parte per motivi di interesse pubblico, previo preavviso di almeno tre mesi.

Art. 11 – Recesso del concessionario

Il concessionario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso a mezzo posta elettronica certificata.

Il concessionario, dato atto che l'aggiudicazione della gara è stata dichiarata efficace ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. L.vo 159 del 06/09/2011, recederà immediatamente dal contratto nell'ipotesi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società interessata.

In caso di recesso, in qualunque modo motivato, il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione anche relativamente ad opere e/o spese già realizzate e/o sostenute.

Art. 12 Penali

Qualora il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel *Capitolato d'Oneri*, nel *Modello Offerta Economica* e nell'*Offerta tecnica* presentate in sede di gara, per qualsiasi motivo imputabile al *Concessionario*, il Comune di Manduria applicherà, previa procedura di contestazione dell'inadempienza, le penali specificate all'art. 20 del *Capitolato d'Oneri* cui si fa espresso rinvio.

Art. 13 Prodotti da erogare

Nei distributori, da installare negli spazi oggetto della concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.

I prezzi di vendita dei prodotti, corrispondenti a quelli individuati dall'Amministrazione comunale (art. 7 del capitolato), devono essere esposti in modo visibile all'utenza e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.

Le caratteristiche dei prodotti dovranno rispettare quanto stabilito nell'art. 12 del capitolato.

Art. 14 - Misure in materia di sanità ed igiene - sistema HACCP

Il concessionario è tenuto all'adozione del manuale di autocontrollo dell'igiene degli alimenti secondo il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP di cui al D.Lgs. 155/97 e al D.Lgs. 6/11/2007 n. 193. Gli oneri relativi all'autocontrollo sono a totale carico del concessionario.

I controlli in materia di igiene nella preparazione, trasporto e distribuzione degli alimenti sono effettuati dagli organi preposti delle aziende sanitarie e dello stato. Tali controlli sono attivabili su segnalazione e richiesta dell'Ente. Il controllo sul rispetto delle prescrizioni contrattuali da parte del concessionario è eseguito, nelle varie sedi in cui sono installati i distributori, dai responsabili di servizio o loro incaricati. Gli accertamenti e le verifiche potranno avere ad oggetto la composizione, la grammatura, le date di scadenza dei prodotti in vendita, la pulizia delle apparecchiature, il rispetto dei prezzi, la sicurezza e la tutela della salute, la regolarità degli operatori addetti al servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sottoporre - una o più volte nel corso del contratto - ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti, i prodotti forniti dalla ditta aggiudicataria, al fine di verificare l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere di effettuare tutti i controlli necessari per verificare il corretto espletamento del servizio.

Qualora tali controlli abbiano esito negativo, si provvederà alla contestazione formale alla ditta la quale dovrà tempestivamente risolvere il problema rilevato e accollarsi le spese di analisi sostenute dal Comune di Manduria.

Art. 15 - Assistenza, manutenzione e pulizie

Il Concessionario si obbliga alla verifica dello stato di rifornimento della fornitura almeno due volte alla settimana.

Il rifornimento dei distributori automatici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dall'Impresa nel pieno rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 34 e 37 del DPR 327 del 26/03/1980.

Prodotti eventualmente non idonei dovranno essere sostituiti con spese a carico dell'impresa nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio od inconveniente all'utenza.

Costituisce clausola risolutiva espressa la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non prevista dalle norme di igiene e sanità.

In ogni caso l'Impresa è l'unica responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

In caso di segnalazione per esaurimento prodotti per e-mail o telefonica, l'Impresa è tenuta a provvedere al rifornimento entro 24 ore dal ricevimento della suddetta segnalazione. L'Impresa è obbligata, altresì, alla restituzione del denaro indebitamente trattenuto dall'apparecchio distributore nel caso di mancata erogazione dei prodotti richiesti.

Art. 16 Variazioni dei distributori installati e del corrispettivo contrattuale

Il *Concessionario* si impegna ad installare 2 (due) punti ristoro con posizionamento dei distributori automatici secondo quanto previsto nel *Capitolato d'Oneri* a base di gara.

La mancata installazione e attivazione dei distributori come sopra indicato è motivo di risoluzione del contratto, ancorché venga corrisposto il relativo canone, ad insindacabile giudizio del Comune per provocato disservizio.

Il Comune si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di richiedere variazioni in aumento o in diminuzione dei distributori installati, secondo quanto indicato all'art. 2 del capitolato ed entro i limiti previsti dall'art. 63 del Codice, con conseguente aggiornamento del canone, rideterminato in modo direttamente proporzionale.

Art. 17 Prezzi dei generi di consumo

I prezzi dei generi di consumo sono quelli indicati all'art. 7 del capitolato.

I prezzi applicati ai prodotti non potranno subire variazioni da parte del gestore dei distributori automatici; trascorsi 12 mesi dalla data di stipula del contratto i prezzi potranno essere adeguati alla percentuale ISTAT di incremento dei prezzi al consumo, calcolata in ragione del 75%.

In tal caso le variazioni di prezzo dovranno essere comunicate al Servizio Finanziario dell'ente entro il mese di ottobre di ciascun anno di durata contrattuale, allegando idonea documentazione che motivi la variazione medesima. Tale termine è stabilito a pena di decadenza.

L'adeguamento sarà operato solo a seguito di apposita istruttoria tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato e, se riconosciuto, decorrerà dall'inizio dell'anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta. All'atto della variazione il concessionario è tenuto, senza altro aggravio, alla chiara comunicazione e pubblicizzazione dei nuovi prezzi ai fruitori del servizio, apponendo sugli apparecchi adeguata segnaletica.

Art. 18 Oneri di gestione a carico del Comune

Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua (se possibile il collegamento con la condotta idrica) sono completamente a carico del Comune di Manduria che provvede al recupero dei relativi costi mediante quota forfettizzata del canone di concessione, come indicato all'art. 9.

Art. 19 Obblighi ed oneri a carico del concessionario

L'Elenco dettagliato dei distributori, richiamato all'art. 2, dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modifiche del parco macchine distributrici installate. Per tutti gli altri obblighi ed oneri del Concessionario si fa rimando agli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato d'Oneri ed agli altri obblighi assunti dal Concessionario in sede di presentazione dell'offerta tecnica.

Il *Concessionario* ha nominato il sig. _____ quale referente per la gestione del servizio e per la segnalazione di eventuali anomalie dello stesso.

Art. 20 – Obblighi verso i dipendenti e osservanza CCNL

Nell'esecuzione del servizio il concessionario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

Il concessionario esonera, pertanto, l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al capitolato e comunque da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

Art. 21 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il concessionario, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Manduria, pubblicato in modo permanente sul sito www.comune.manduria.ta.it, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Manduria si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Manduria.

Art. 22 Elezione di domicilio

Il *Concessionario* elegge il proprio domicilio in _____, alla Via _____, n.____, PEC _____ presso il quale il Comune di Manduria invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto, anche giudiziale o stragiudiziale, interessante la concessione con espresso esonero del Comune da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendente da qualsiasi causa.

Art. 23 – Cessione del contratto, affitto di azienda e subconcessione

Il concessionario non può, in tutto o in parte, cedere il contratto, cedere o affittare l'azienda o subconcedere l'installazione e la gestione dei distributori, a pena di risoluzione in danno del contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 24 Forma del contratto e spese contrattuali

Il presente contratto, stipulato a pena di nullità, con atto in forma pubblico-amministrativa, è firmato digitalmente, in unico originale, ex art 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale C.A.D. -Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. e i..

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico del *Concessionario*, ivi compresa la registrazione a tassa fissa.

Art. 25 – Foro competente

Eventuali controversie inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente contratto e dei documenti ad esso allegati, non superabili in via transattiva, saranno definite in via esclusiva dal Tribunale di Taranto. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 26 – Rinvio

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, alle norme del Codice Civile ed alle altre norme applicabili in materia.

Art. 27 – Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, i dati forniti dagli operatori economici partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, dal Comune di Manduria esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Titolare del Trattamento è il Comune di Manduria, Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area 1.

Art. 28 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il *Concessionario* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. In particolare dichiara i seguenti conti dedicati, in via non esclusiva, all'appalto di che trattasi, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sui suddetti conti:

Conto _____

Soggetto delegato ad operare: _____ nato a _____ il _____ C.F. _____, residente in _____ Via _____

Il Concessionario s'impegna, sin d'ora, a comunicare ogni eventuale modifica dei dati sopra riportati.

Il presente contratto si intende risolto in tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza il rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge citata, salvo l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della medesima Legge.

Art. 29 Regime fiscale

La presente scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di registrazione, essendo soggetta a registrazione solo in caso d'uso, in quanto trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (**I.V.A.**) ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Tutte le spese inerenti al contratto, imposte, tasse e quant'altro occorre per dare corso legale al contratto, immediate e future, saranno a carico della . affidataria.